



Sentenza

n. 15/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130

c.g.c., nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30691 del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

COMINELLI Alessandro, nato a Soresina il 18.12.1981, C.F.

CMNLSN81T18I849X, residente in Cumignano sul Naviglio (CR),

rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Genova, Via Mameli, 3/19 A;

AVALDI Guido, nato a Crema il 9.12.1961, C.F. VLDGDU61T09D142U,

residente in Crema (CR), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Esposito,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Albricci n. 2.

Viste le istanze di applicazione di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c, presentate

dai sunnominati unitamente alle rispettive comparse di costituzione.

Visti i pareri resi dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.g.c.

Visto il decreto di questa Sezione n. 38 del 4.12.2024 con il quale sono state

accolte le istanze di rito abbreviato presentate dai convenuti e fissata l'udienza

del 30.1.2025 ai fini della definizione del giudizio.

Vista la documentazione contabile depositata dai convenuti.

Uditi, nell'udienza camerale del 30.1.2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, l'avv. Gabriella Battaglioli per AVALDI, su delega del difensore costituito, l'avv. Cuocolo per COMINELLI e il Pubblico Ministero Francesco Foggia.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio COMINELLI Alessandro e AVALDI Guido, rispettivamente responsabile di progetto e direttore amministrativo presso l'ASST di Crema, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di € 236.481,27 a titolo di danno derivante dal pagamento ai dipendenti di ore di straordinario per tre progetti relativi all'applicazione della L.r. n. 23/2015 negli anni 2016, 2017 e 2018, poi risultato, in sede di controllo interno, non dovuto. Infatti, nessuno dei tre progetti, era mai stato approvato dalla direzione generale e risultava anche erroneamente contabilizzato.

Con le comparse di costituzione, depositate il 7 novembre 2024, i suddetti convenuti hanno chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento del 45% del danno contestato, nell'importo aggiornato, a seguito di interlocuzione con l'ASST interessata, in euro 209.286,90 ossia euro 94.179,10, suddiviso in due quote di euro 47.089,55 per ciascuno dei convenuti.

Il PM rilasciava previo e concorde parere, ritenendo che non ricorressero di ipotesi di doloso arricchimento (preclusive dell'accesso al rito) e che il

comportamento dei convenuti fosse qualificabile come colposo, anziché come doloso, “*potendosi ritenere che la previsione di emolumenti straordinari in favore dei dipendenti dell’ASST Crema fosse stata assunta senza una precisa intenzione di arrecare un danno patrimoniale all’amministrazione, ma unicamente, invece, con modalità colposamente inadeguate e non perfettamente conformi al parametro normativo*”.

Con decreto n. 38/2024 la Sezione ha accolto le istanze nei termini proposti.

Nell’udienza camerale del 30.1.2025, le parti presenti hanno concordemente chiesto di dichiarare estinto il processo stante l’avvenuto tempestivo pagamento come in atti documentato. I difensori dei convenuti hanno altresì chiesto concordemente che la sentenza evidenzi l’assenza di dolo nella condotta dei rispettivi assistiti. Il Pubblico ministero non si è opposto a tale richiesta e si è rimesso alla Sezione per quanto riguarda la regolazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

Quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti dei convenuti COMINELLI Alessandro e AVALDI Guido, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.

Ai sensi della suddetta norma il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio.

Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico dei convenuti risultati virtualmente soccombenti, secondo la giurisprudenza costante della Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).

Dagli elementi probatori in atti, risulta infatti con sufficiente evidenza la responsabilità dei convenuti per l’illecito ascritto, seppure a titolo di colpa

grave e non di dolo, come riconosciuto anche dal Pubblico ministero nel parere reso sull'istanza di rito abbreviato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

definito il giudizio n. 30691 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di COMINELLI Alessandro, C.F. CMNLSN81T18I849X, e AVALDI Guido, C.F. VLDGDU61T09D142U, ai sensi dell'art. 130, comma 8 c.g.c.;

CONDANNA

i medesimi al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 122,20 (centoventidue/20).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Walter Berruti)

(Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 4.2.2025

Il Direttore di Segreteria

(Federica Dainotti)

f.to digitalmente